



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI Area:		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Approvazione dello Schema di Protocollo per l'avvio di progetti sperimentali finalizzati allo sviluppo di una filiera del compostaggio di qualità sostenibile.			
_____ (F. TOSINI) _____ IL DIRETTORE REGIONALE			
_____ (FELICI CRISTINA) _____ (TOSINI FLAMINIA GR 29 00) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO _____ (Valeriani Massimiliano) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 24/06/2019 prot. 449	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Approvazione dello Schema di Protocollo per l'avvio di progetti sperimentali finalizzati allo sviluppo di una filiera del compostaggio di qualità sostenibile.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante *“Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”*;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *“Regolamento regionale di contabilità”*;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13: *“Legge di stabilità regionale 2019”*;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, Il. 26";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017";

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” e in particolare, l’art. 1;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni che, tra l'altro, all'articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal decreto legislativo n. 152/06;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTA la Direttiva 30 maggio 2018, n.2018/850/UE, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la Direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, Direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare:

l'articolo 180-bis che prevede che le Pubbliche Amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, tra cui la promozione di Accordi di programma;

l'articolo 182-ter che prevede che le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano misure volte a incoraggiare:

- a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
- b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

l'articolo 206, che prevede che, nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi Accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria;

l'articolo 206, comma 3, che prevede che gli Accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria, ma possono prevedere semplificazioni amministrative;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 18 gennaio 2012;

VISTE le linee guida del piano regionale rifiuti 2019 – 2025, approvate dalla Giunta regionale con delibera 49 del 31 gennaio 2019;

CONSIDERATO CHE:

- la raccolta e la gestione della frazione organica dei rifiuti urbani rappresenta una delle principali criticità delle amministrazioni comunali;
- la creazione di un filiera di raccolta e trattamento delle frazioni organiche di rifiuti urbani per la produzione di compost di qualità, organizzata a livello territoriale, secondo criteri di efficienza e di prossimità rappresenta un elemento strategico nell'ambito delle politiche e strategie di economia circolare, per assicurare la qualità dei prodotti ammendanti, il mantenimento della qualità e della fertilità dei suoli e per favorire la rapida attuazione a livello regionale del D.M. n. 203/2003 sugli acquisti pubblici verdi degli ammendanti compostati;
- la filiera della raccolta e della valorizzazione della frazione organica nei comuni della Regione Lazio ha ancora significativi margini di miglioramento, per quanto riguarda l'intercettazione dei rifiuti organici ancora non raccolti in maniera separata, la realizzazione di un sistema di qualità delle frazioni raccolte, il completamento dell'impiantistica necessaria al riciclaggio, l'individuazione delle opportune modalità di finanziamento del sistema;
- le imprese agricole hanno un rilevante potenziale nell'ambito delle filiere di produzione e di impiego del compost di qualità, per la possibilità sia di realizzare e gestire impianti di compostaggio presso le aziende agricole che di impiegare il compost prodotto;

- la valorizzazione delle funzioni svolte dall'impresa agricola e la promozione della multifunzionalità in agricoltura rappresentano motori di sviluppo delle economie territoriali, consentono di mantenere la presenza della popolazione nelle aree interne, soprattutto marginali, arrestando il fenomeno dello spopolamento e determinano una ridefinizione dei rapporti tra il sistema urbano e quello agricolo;

- l'agricoltura territoriale, sostenibile e multifunzionale, presenta notevoli profili di rilevanza economica e sociale, in connessione al ruolo ambientale e di presidio demografico, contribuendo alla conservazione ed al ripristino delle infrastrutture ecologiche, attraverso interventi di manutenzione e di miglioramento agro-ambientale;

TENUTO CONTO della necessità di promuovere lo sviluppo di una filiera per la raccolta ed il trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani prodotti dai comuni della Regione Lazio, organizzata secondo criteri di efficienza e di prossimità, finalizzata alla produzione di compost di qualità certificato presso impianti gestiti dalle imprese agricole del territorio ed all'impiego del compost ottenuto;

RITENUTO di poter avviare tale percorso attraverso specifici Protocolli di Intesa da stipulare con le associazioni di categoria delle imprese agricole maggiormente rappresentative;

VISTO lo Schema di Protocollo per l'avvio di un progetto sperimentale, finalizzato allo sviluppo di una filiera del compostaggio di qualità sostenibile, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, da stipulare con le suddette associazioni di categoria esistenti sul territorio;

CONSIDERATO che con il Protocollo si intende avviare un progetto sperimentale per la realizzazione di una filiera sostenibile e per la creazione di una rete di impianti mobili per il compostaggio delle frazioni organiche dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Regione Lazio, da ubicare presso le imprese agricole del territorio e che prevede l'espletamento delle seguenti attività:

sottoscrivere specifici accordi con i soggetti deputati della gestione dei rifiuti urbani interessati per l'ambito territoriale di riferimento, per l'organizzazione delle attività di raccolta e conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza e prossimità;

promuovere il progetto della realizzazione di una rete di impianti di compostaggio sostenibili presso le imprese associate, svolgendo il necessario raccordo tra le imprese e le Amministrazioni competenti;

reperire i suddetti impianti mobili per il compostaggio ed ad impiegarli esclusivamente per le finalità del protocollo, ubicandoli presso imprese agricole che assicurino adeguate strutture ed aree a disposizione;

fornire il necessario supporto formativo ed informativo alle imprese sui temi oggetto del protocollo;

produrre una relazione annuale con i risultati della sperimentazione;

organizzare iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi oggetto del protocollo;

TENUTO CONTO che ai sensi del citato Protocollo la Regione si impegna a:

promuovere la sottoscrizione di accordi di attuazione tra i Comuni della Regione o loro imprese municipalizzate, definendo la misura del corrispettivo dovuto alle imprese agricole che procedono al trattamento dei rifiuti, in considerazione dei costi di mercato e della misura dell'ammortamento degli impianti;

finanziare l'impiego di uno o più impianti mobili per il compostaggio delle frazioni organiche dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Regione Lazio, fino alla concorrenza della spesa di € 200.000,00 e procedere al tempestivo rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'avvio delle attività di raccolta e gestione;

approvare o aggiornare tempestivamente, se necessario, gli atti di pianificazione o programmazione;

realizzare iniziative di informazione, sensibilizzazione e di aggiornamento professionale sui temi oggetto del protocollo;

assicurare l'impegno delle proprie strutture tecniche per l'attuazione delle finalità dello stesso protocollo;

CONSIDERATO che il finanziamento delle attività previste dallo schema di Protocollo allegato alla presente come parte integrante e sostanziale per l'importo di Euro 200.000,00 verrà sostenuto con le risorse stanziato nel capitolo E32510 del bilancio regionale e.f. 2019;

RITENUTO di approvare lo schema di Protocollo per l'avvio di un progetto sperimentale, finalizzato allo sviluppo di una filiera del compostaggio di qualità sostenibile, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipulare con le associazioni di categoria delle imprese agricole maggiormente rappresentative esistenti sul territorio;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare lo schema di Protocollo per l'avvio di un progetto sperimentale, finalizzato allo sviluppo di una filiera del compostaggio di qualità sostenibile riportato in allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, da stipulare con le associazioni di categoria delle imprese agricole maggiormente rappresentative esistenti sul territorio;
2. di individuare le risorse finanziarie pari a € 200.000,00 a valere sul capitolo E32510 (missione 09 programma 03 macroaggregato 2.03.01.02) del bilancio regionale, esercizio finanziario 2019 al fine di promuovere le attività previste dallo Schema di Protocollo che si approva con la presente deliberazione.

La Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti provvederà all'attuazione dei successivi atti ed adempimenti tecnico – amministrativi, conseguenti all'adozione del presente atto, ivi compreso la sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it



PROTOCOLLO

per l'avvio di un progetto sperimentale, finalizzato allo sviluppo di una filiera del compostaggio di qualità sostenibile

TRA:

➤ Regione Lazio, rappresentata dal Presidente

E

➤ *(associazione di categoria delle imprese agricole)*

di seguito "Le Parti"

PREMESSO CHE:

- la transizione verso un'economia più circolare è al centro dell'agenda per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

- la gerarchia dei rifiuti, su cui è impostata la normativa comunitaria sui rifiuti, impone l'adozione di soluzioni virtuose, orientate alla prevenzione ed al riciclaggio, scoraggiando il collocamento dei rifiuti in discarica;

- la transizione verso un'economia circolare per assicurare una più razionale ed efficiente gestione delle risorse materiali ed energetiche richiede un sistema coerente e condiviso di strumenti regolatori ed economici, con il coinvolgimento di tutti gli operatori della filiera e dei cittadini consumatori;

- i sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti, organizzati nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, rappresentano l'elemento centrale per l'attuazione di politiche e strategie di economia circolare;

- la normativa comunitaria fissa l'obiettivo per gli Stati membri di garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale;

- in considerazione dell'importanza del rapporto tra il ciclo della sostanza organica e la qualità dei suoli, aumentare la quota di rifiuto organico che entra nel ciclo di qualità della sostanza organica, per essere trasformato in *compost di qualità* consente di garantire nel tempo la qualità del suolo;

VISTI

- i considerata della direttiva 30 maggio 2018, n.2018/850/UE, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, in cui è chiarito che: “I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti biodegradabili non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'atmosfera” e, ancora, che: “La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE”.

- i considerata della direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, Dir. che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in cui è chiarito che: “La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, intensificare l'uso delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate, fornire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine.... L'uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra” e, ancora, che: “Migliorando l'efficienza nell'uso delle risorse e garantendo che i rifiuti siano considerati una risorsa si può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime nonché agevolare la transizione a una gestione più sostenibile dei materiali e a un modello di economia circolare. Tale transizione dovrebbe contribuire agli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa 2020 e creare importanti opportunità per le economie locali e i soggetti interessati, contribuendo al tempo stesso ad accrescere le sinergie tra l'economia circolare e le politiche in materia di energia, clima, agricoltura, industria e ricerca nonché apportando benefici all'ambiente, in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come pure all'economia”;

- i considerata della medesima direttiva 2018/851/UE che evidenziano che: “per guidare la definizione di misure e le decisioni di investimento è pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici di lungo termine chiari che impediscano in particolare di creare un eccesso strutturale delle capacità di trattamento dei rifiuti residui e di relegare materiali riciclabili ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti” e che: “i rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell'immediata prossimità ai cittadini, della grande visibilità pubblica nonché del loro impatto sull'ambiente e sulla salute umana. Di conseguenza, la gestione dei rifiuti urbani richiede una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, un efficace sistema di cernita e un'adeguata tracciatura dei flussi di rifiuti, ma anche il coinvolgimento attivo dei cittadini e imprese, un'infrastruttura adeguata alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento”;

- la direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

- la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, Direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante *Norme in materia ambientale* e, in particolare:

- l'articolo 180-*bis* che prevede che le Pubbliche Amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, tra cui la promozione di Accordi di programma;
- l'articolo 182- *ter* che prevede che le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano misure volte a incoraggiare:
 - a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
 - b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
 - c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;
- l'articolo 206, che prevede che, nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi Accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria;
- l'articolo 206, comma 3, che prevede che gli Accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria, ma possono prevedere semplificazioni amministrative;
- il decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, recante *“Riordino della disciplina in materia di fertilizzanti”*;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 18 gennaio 2012;
- le linee guida del piano regionale rifiuti 2019 – 2025, approvate dalla Giunta regionale con delibera 49 del 31 gennaio 2019;

CONSIDERATO CHE:

- la raccolta e la gestione della frazione organica dei rifiuti urbani rappresenta una delle principali criticità delle amministrazioni comunali;

- la creazione di un filiera di raccolta e trattamento delle frazioni organiche di rifiuti urbani per la produzione di compost di qualità, organizzata a livello territoriale, secondo criteri di efficienza e di prossimità rappresenta un elemento strategico nell'ambito delle politiche e strategie di economia circolare, per assicurare la qualità dei prodotti ammendanti, il mantenimento della qualità e della fertilità dei suoli e per favorire la rapida attuazione a livello regionale del D.M. n. 203/2003 sugli acquisti pubblici verdi degli ammendanti compostati;

- la filiera della raccolta e della valorizzazione della frazione organica nei comuni della Regione Lazio ha ancora significativi margini di miglioramento, per quanto riguarda

l'intercettazione dei rifiuti organici ancora non raccolti in maniera separata, la realizzazione di un sistema di qualità delle frazioni raccolte, il completamento dell'impiantistica necessaria al riciclaggio, l'individuazione delle opportune modalità di finanziamento del sistema;

- le imprese agricole hanno un rilevante potenziale nell'ambito delle filiere di produzione e di impiego del compost di qualità, per la possibilità sia di realizzare e gestire impianti di compostaggio presso le aziende agricole che di impiegare il compost prodotto;

- la valorizzazione delle funzioni svolte dall'impresa agricola e la promozione della multifunzionalità in agricoltura rappresentano motori di sviluppo delle economie territoriali, consentono di mantenere la presenza della popolazione nelle aree interne, soprattutto marginali, arrestando il fenomeno dello spopolamento e determinano una ridefinizione dei rapporti tra il sistema urbano e quello agricolo;

- l'agricoltura territoriale, sostenibile e multifunzionale, presenta notevoli profili di rilevanza economica e sociale, in connessione al ruolo ambientale e di presidio demografico, contribuendo alla conservazione ed al ripristino delle infrastrutture ecologiche, attraverso interventi di manutenzione e di miglioramento agro-ambientale;

LE PARTI

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. Per l'attuazione delle politiche di economia circolare e nel rispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita a livello comunitario e nazionale, con il presente Protocollo le Parti intendono promuovere lo sviluppo di una filiera per la raccolta ed il trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani prodotti dai comuni della Regione Lazio, organizzata secondo criteri di efficienza e di prossimità, finalizzata alla produzione di compost di qualità certificato presso impianti gestiti dalle imprese agricole del territorio ed all'impiego del compost ottenuto.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Parti intendono avviare un progetto sperimentale per la realizzazione di una filiera sostenibile ed a km 0 e per la creazione di una rete di impianti mobili per il compostaggio delle frazioni organiche dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Regione Lazio, da ubicare presso le imprese agricole del territorio.

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo:

a) la Regione si impegna a:

- 1) finanziare l'impiego di uno o più impianti mobili per il compostaggio delle frazioni organiche dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Regione Lazio, fino alla concorrenza della spesa di € 200.000 e procedere al tempestivo rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'avvio delle attività di raccolta e gestione;

- 2) approvare o aggiornare tempestivamente, se necessario, gli atti di pianificazione o programmazione;
- 3) assicurare l'impegno delle proprie strutture tecniche per l'attuazione delle finalità del presente Protocollo;
- 4) realizzazione di iniziative di informazione, sensibilizzazione e di aggiornamento professionale sui temi oggetto del presente Protocollo;
- 5) promuovere la sottoscrizione degli accordi di attuazione tra i Comuni della Regione o loro imprese municipalizzate, definendo la misura del corrispettivo dovuto alle imprese agricole che procedono al trattamento dei rifiuti, in considerazione dei costi di mercato e della misura dell'ammortamento degli impianti.

b) L'Associazione si impegna a:

- 1) reperire gli impianti di cui alla lettera a) ed ad impiegarli esclusivamente per le finalità di cui al presente Protocollo, ubicandoli presso imprese agricole che assicurino adeguate strutture ed aree a disposizione;
- 2) sottoscrivere specifici accordi con i soggetti deputati della gestione dei rifiuti urbani interessati per l'ambito territoriale di riferimento, per l'organizzazione delle attività di raccolta e conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza e prossimità;
- 3) fornire il necessario supporto formativo ed informativo alle imprese sui temi oggetto del presente Protocollo;
- 4) produrre una relazione annuale con i risultati della sperimentazione;
- 5) promuovere il progetto della realizzazione di una rete di impianti di compostaggio sostenibili ed a Km0 presso le imprese associate, svolgendo il necessario raccordo tra le imprese e le Amministrazioni competenti;
- 6) organizzare iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi oggetto del presente Protocollo.

Articolo 3

Cronoprogramma delle attività e durata del Protocollo

1. Fatte salve circostanze di natura eccezionale o allo stato non preventivabili, Le Parti si impegnano a realizzare le azioni di cui all'articolo 2 secondo il seguente cronoprogramma, a decorrere dalla sottoscrizione del Presente Protocollo:

- entro 30 giorni: approvazione della delibera di finanziamento da parte della Regione e indicazione delle modalità e tempistiche per il trasferimento dei relativi fondi;

- entro 60 giorni: individuazione delle aree per l'ubicazione degli impianti, delle imprese agricole titolari dell'impianto e delle strutture impiantistiche necessarie per l'attuazione del progetto, da parte della parte aderente;

- entro 90 giorni: presentazione dei documenti progettuali e delle necessarie richieste di autorizzazione, da parte delle imprese agricole destinatarie titolari dell'impianto;

- entro 90 giorni: predisposizione della proposta di accordo da sottoporre ai soggetti deputati alla gestione dei rifiuti urbani ed avvio del tavolo di lavoro per la definizione delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti, da parte della parte aderente;

- entro 2 anni: entrata in esercizio degli impianti oggetto di finanziamento.

2. Il presente Protocollo ha la durata di 3 anni ed è prorogabile con il consenso delle Parti, su proposta del Comitato tecnico.

Articolo 4

Comitato tecnico

1. Per l'attuazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a costituire un Comitato tecnico di monitoraggio e coordinamento ed a verificare l'efficacia del Protocollo, apportando le modifiche eventualmente necessarie.
2. Il Comitato di cui al comma 1, in particolare,
 - a) verifica l'evoluzione della normativa nazionale e regionale;
 - b) definisce i criteri per la verifica della qualità delle raccolte differenziate e per la certificazione della qualità del compost prodotto;
 - c) individua strumenti e modalità per la promozione dell'acquisto e dell'impiego del compost da parte delle imprese agricole e delle pubbliche amministrazioni;
 - d) monitora lo stato di avanzamento delle attività intraprese e definisce, se necessario, eventuali variazioni sul cronoprogramma di cui all'articolo 3.
3. Ognuna delle Parti designa un membro del Comitato in propria rappresentanza. Ai lavori del Comitato possono partecipare eventuali esperti designati in accordo tra le Parti.

Articolo 5

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano alla riservatezza sulle informazioni e delle quali siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività o ai fini dell'attuazione del Protocollo.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione Lazio

Per l'Associazione